



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2018

Modifica all’articolo 32 della Costituzione, concernente l’introduzione del diritto di accesso allo sport

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale, che consta di un unico articolo, ha lo scopo di garantire la pratica sportiva agevolandone l'accesso per tutti, attraverso la promozione delle attività volte ad impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona.

Si intende mettere al centro della Costituzione, come diritto soggettivo, lo sport in tutte le sue forme, dal momento che rappresenta un importante strumento formativo d'integrazione sociale e di diffusione di valori universali positivi. Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, nonché uno strumento di benessere psicofisico e di prevenzione.

La diffusione della pratica sportiva in quasi tutte le società del mondo contemporaneo è il segno evidente dell'importanza che lo sport ha assunto da un punto di vista civile, sociale e culturale.

L'articolo 32 della Costituzione dispone al primo comma: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

Dunque il diritto alla salute riceve tutela dall'ordinamento sotto un duplice profilo, da un lato individuale e soggettivo e dall'altro sociale e oggettivo. Inoltre, è tutelato il diritto all'integrità psicofisica, il diritto all'assistenza sanitaria e il diritto alle cure gratuite per gli indigenti.

Con il riconoscimento dei diritti sociali da parte dello Stato, avvenuto con le Costituzioni adottate tra il primo e il secondo dopoguerra, lo Stato si è assunto l'impegno di garantire la tutela di tali diritti, tra i quali è compreso anche il diritto alla salute, considerato dalla Corte costituzionale «un diritto

primario ed assoluto», che merita piena ed esaustiva tutela.

Per questo riteniamo fondamentale che la salute debba essere tutelata in ogni modo, anche attraverso puntuali interventi socio-educativi e di promozione sportiva.

Salute e sport sono da sempre correlati. Lo sport e l'attività motoria costituiscono parte integrante della nostra realtà quotidiana. I risvolti sociali dello sport sono stati presi in considerazione in passato dalle Istituzioni, ciò è accaduto guardando all'attività sportiva piuttosto come uno strumento, un mezzo di promozione e di esercizio di altri diritti della personalità umana, diritti fondamentali come l'istruzione, la salute e la tutela dell'ambiente e di valori quali la competizione leale, e la solidarietà, ma soprattutto dei diritti umani.

Il diritto si è adeguato ad una realtà in costante evoluzione, e sempre più protesa a dare rilevanza allo sport, strumento di contrasto di tutte le forme di esclusione sociale.

In questo senso è orientato il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, riconoscendo la funzione sociale dello sport, in particolare quella educativa per i più giovani d'età, ha posto come argomento portante il tema della rivisitazione delle teorie ordinamentali.

La norma dell'articolo 165 del TFUE recita: «L'Unione europea contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» e con la sua azione mira tra l'altro a proteggere «l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani di essi». È, dunque, evidente il riconoscimento di una dimen-

sione europea dello sport, e della promozione del suo ruolo sociale.

Il presente disegno di legge costituzionale ha come principio portante la centralità dello sport che, favorendo lo sviluppo della persona, si pone l'obiettivo di rimuovere le condizioni di disuguaglianza, di discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali.

Il testo in esame scaturisce, *in primis*, dall'esigenza di colmare una lacuna nel nostro ordinamento, dal momento che, purtroppo, nonostante le normative europee e il sentire comune, non esiste ancora una previsione normativa nella nostra Costituzione che annoveri il diritto allo sport e all'attività motoria nella categoria dei diritti della persona umana.

Sia il diritto europeo che il diritto internazionale riconoscono un'intima connessione

tra sport e diritti sociali, cioè quei diritti che sono di interesse della collettività, promuovendo quindi la pratica sportiva e motoria per la finalità educativa, da realizzarsi a qualunque età e per tutti dai più giovani agli adulti.

Il testo muove dalla necessità di tutelare e di sviluppare le capacità psicomotorie della persona agevolando l'accesso alla pratica sportiva, inoltre lo sport può rappresentare una reale opportunità di sviluppo sociale per la comunità. Queste le ragioni del disegno di legge costituzionale che aggiunge un comma all'articolo 32 della Costituzione disponendo la tutela della salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona e agevola l'accesso alla pratica sportiva».